



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0270/TFNSD-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0262/TFNSD/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sig.ri:

Carlo Sica - Presidente  
Salvatore Accolla - Componente (Relatore)  
Monica Coscia - Componente  
Gaia Golia - Componente  
Roberto Pellegrini - Componente  
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il giorno 11 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30073/620pf25-26/GC/PM/ep del 15 maggio 2026 nei confronti dei Sig.ri Arben Cufaj, Francesco Medori, Francesco Simonetti nonché della società A.S.D. Leonessa Montoro Calcio, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 30073/620pf25-26/GC/PM/ep del 15 maggio 2026, nei confronti di:

- Arben Cufaj (all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo, associato della Sezione AIA di Ancona) della violazione dell'articolo 42, commi 1, 2 e 3, lettere a) e c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, così come integrato anche dagli articoli 3, 5, 6.1 e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, quale arbitro designato alla direzione dell'incontro, in occasione della gara FALCONARESE 1919 vs LEONESSA MONTORO CALCIO disputata in data 05.12.2025 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir. D Marche della corrente stagione sportiva, posto in essere un atteggiamento aggressivo, violento, intimidatorio e, comunque, non consono al proprio ruolo, nei confronti dei tesserati della ASD FALCONARESE 1919 sig.ri Giacomo CAIMMI CASTIGLIONI (dirigente) e Mario BERTOTTO (calciatore) consistito nell'avere rivolto loro rispettivamente le seguenti testuali espressioni: «ti mangia la faccia», «ti faccio smettere di giocare»;

- Francesco Medori (all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. LEONESSA MONTORO CALCIO) della violazione dell'articolo 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, sebbene ritualmente e ripetutamente convocato, senza addurre alcun giustificato motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire ulteriori elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- Francesco Simonetti (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. LEONESSA MONTORO CALCIO) della violazione dell'articolo 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, sebbene ritualmente e ripetutamente convocato, senza addurre alcun giustificato motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire ulteriori elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- A.S.D. Leonessa Montoro Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti, descritti nei capi che precedono posti in essere dai Signori Francesco SIMONETTI e Francesco MEDORI, all'epoca dei fatti, rispettivamente, dirigente e calciatori tesserati per la A.S.D. LEONESSA MONTORO CALCIO.

#### Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e le difese dei deferiti hanno depositato quattro proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udite in udienza le parti, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Arben Cufaj, mesi 4 (quattro) di sospensione;
- al sig. Francesco Medori, giorni 10 (dieci) di squalifica decorrenti dall'inizio della s.s. 2026-2027;
- al sig. Francesco Simonetti, giorni 14 (quattordici) di inibizione;
- alla società A.S.D. Leonessa Montoro Calcio, euro 267,00 (duecentosessantasette) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026.

IL RELATORE  
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 11 giugno 2026.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai